

STATUTO USMIA

Titolo I

Definizione, denominazione, sede e finalità Art. 1 - Definizione,

denominazione e sede

1. L' "Unione Sindacale Militare Interforze Associati" (di seguito "Associazione"), anche detta "Unione Sindacale MiA" o indicata con l'acronimo "USMIA", è l'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari - costituita in forza del Decreto n. M_D GUDC REG 2019 0020171 del 30.04.2019 e aggiornata ai sensi, e per gli effetti, della L. 28 Aprile 2022 n. 46 come modificata ed integrata da ultimo dal D. Lgs. 24 Novembre 2023 n. 192 - a cui possono aderire i militari in servizio, compresi quelli in ausiliaria, appartenenti all'Esercito Italiano, alla Marina Militare ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, all'Arma dei Carabinieri.
2. All'Associazione aderiscono i militari di cui al comma precedente, indipendenti da ogni opinione politica, fede religiosa e convinzione ideologica.
3. All'Associazione non possono aderire coloro i quali siano già aderenti ad altra analoga associazione professionale a carattere sindacale, né coloro i quali rientrino nelle espresse esclusioni di cui al dettato normativo dell'Art. 1476 del D. Lgs. n. 66/2010 (*Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare*) in ultimo modificato dal D. Lgs. 24 Novembre 2023 n. 192.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma in Via Veio n. 7.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ispirato e perfettamente aderente ai principi generali di cui all'Art. 1476bis D. Lgs. 66/2010 (Principio di democrazia, trasparenza, partecipazione nonché di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare), ed agisce per il perseguimento delle proprie finalità nel rispetto del D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii., della L. 46/2022 ss. mm. ii. e del Codice Civile.

2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'organizzazione della stessa.

Art. 3 – Finalità, limitazioni e divieti.

1. L'Associazione tutela gli interessi collettivi degli Associati ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii. senza interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi istituzionali.

2. In particolare, l'Associazione rappresenta - nei limiti del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e della normativa vigente - i propri aderenti nei confronti di qualsiasi Autorità, ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altro ente economico e sociale nazionale ed internazionale.

3. L'Associazione - nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare - persegue le seguenti finalità:

a) Assicurare tutte le attività di concertazione e contrattazione nelle materie, con le regole e le procedure stabilite dalla legge, interloquendo con l'Amministrazione di riferimento.

b) Riconoscere alle articolazioni periferiche:

– nei propri ambiti regionali o territoriali, competenza in materia di informazione e consultazione degli iscritti di loro competenza, e, in particolare per:

- l'esercizio delle prerogative sindacali di cui all'art. 3 D. Lgs. 81/2008 sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare sui luoghi di lavoro;
- rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'Amministrazione di riferimento;
- ulteriori competenze, nei limiti del D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii.;

c) Assicurare che dalle articolazioni periferiche dell'Associazioni vengano stabilite relazioni con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

d) Promuovere principi di libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà e pari opportunità e valorizzazione della persona senza discriminazioni derivanti da età, sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, professione, diversa abilità e condizioni economiche e sociali.

e) Garantire la coesione interna tra le diverse organizzazioni e categorie di militari.

f) Offrire assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali ai propri aderenti.

g) Offrire consulenza gratuita in materia di infortuni e infermità contratte in servizio e per causa di servizio, di pari opportunità e in tutte le materie espressamente previste, o non vietate, dalla legge.

h) Promuovere e sostenere iniziative volte all'istruzione, alla formazione e all'aggiornamento professionale a ogni livello e grado, anche attraverso l'attività di uno specifico Centro Studi;

i) Aggiornare e informare sulle tematiche proprie dell'Associazione e della rappresentanza sindacale militare in generale, oltre che su tematiche di interesse diffuso tra gli iscritti.

j) Consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa degli iscritti.

k) Studiare e intraprendere iniziative che favoriscano l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare.

l) Favorire e promuovere iniziative di cooperazione e solidarietà con analoghe associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

m) Consolidare il progetto e il ruolo delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

4. L'Associazione si impegna, altresì, nelle materie di competenza ai sensi dell'Art. 1476ter D. Lgs. 66/2010:

a) A presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune.

b) A chiedere di essere ascoltata dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

c) A chiedere di essere ricevute dai Ministeri competenti e dagli organi di vertice delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

5. L'Associazione garantisce il perseguimento delle finalità sopra indicate, anche, attraverso la realizzazione su tutto il territorio nazionale di un'idonea struttura organizzativa che, secondo i principi e nel rispetto della legge, salvaguardi la libertà di associazione, con particolare attenzione all'elettività delle cariche direttive.

6. Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione e i relativi iscritti assicurano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'osservanza dei divieti di cui all'Art. 1476quater del D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii. ovvero:

a) Assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) Preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;

c) Promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;

d) Assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) Promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

f) Stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) Aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni;

h) Assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialità, corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento

militare di appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del presente capo, od organizzazioni politiche.

Art. 4 - Attività e Finanziamento

1. Ciascuna struttura dell'Associazione, nell'esercizio delle attività a carattere sindacale, persegue le finalità indicate al precedente articolo, assicurando una condotta coerente alle direttive degli organismi nazionali volta alla migliore efficienza ed economicità di gestione.
2. L'affermazione dei principi e delle finalità dell'Associazione richiede che essi vengano perseguiti da ciascun aderente con piena condivisione e unità di intenti. Un'efficace e costante confronto interno nonché la più ampia partecipazione e adesione dei militari in servizio e in ausiliaria alle attività a carattere sindacale costituisce condizione indispensabile per poter assicurare il continuo aggiornamento degli obiettivi prefissati e per la maggiore efficacia dell'azione dei diversi organismi preposti.
3. Tutte le attività svolte dall'Associazione non hanno carattere commerciale.
4. L'Associazione si finanzia esclusivamente con i contributi sindacali versati dagli iscritti e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.
5. L'Associazione non può ricevere eredità o legali, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento in favore di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari. È fatto, altresì, divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
6. L'Associazione si obbliga a predisporre annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi sono approvati ai sensi dell'art. 1480 D. Lgs. 66/2010, comma 5, e resi conoscibili al pubblico, mediante idonee forme di pubblicità, quali la pubblicazione sul portale istituzionale, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione.
7. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della vigente normativa privacy (GDPR 679/2016 - D. Lgs. 196/2003 ss. mm. ii.).

Art. 5 - Autonomia di azione e collaborazioni

1. L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, ha piena autonomia per tutte le proprie attività a carattere sindacale nonché organizzative e amministrative. L'Associazione mantiene tale autonomia anche in iniziative federative o di cooperazione con omologhe associazioni professionali a carattere sindacale tra militari intraprese per il perseguimento di obiettivi comuni.

Art. 6 – Iscrizione, Elezioni e Tesseramento

1. L'adesione all'Associazione è libera, volontaria e individuale, nei limiti delle esclusioni di cui agli Artt. 1475 ss. D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii., e avviene mediante presentazione di un'apposita domanda di iscrizione e contestuale rilascio di delega per la riscossione della quota mensile della retribuzione nella misura stabilita dal Comitato Nazionale.

2. L'iscrizione e il regolare versamento dei contributi mensili danno diritto a partecipare alla vita associativa nonché ai servizi di cui al presente Statuto.

3. Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo fatta eccezione per le esclusioni e limitazioni stabilite all'Art. 1477ter D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii.

4. La Segreteria Nazionale provvede all'emissione e alla stampa delle tessere che attestano l'iscrizione e provvede ad assegnarle agli iscritti sulla base dei tabulati/rendicontazioni forniti dalle Amministrazioni di appartenenza e delle deleghe trasmesse dalle articolazioni territoriali alla Segreteria Nazionale stessa e successivamente alle amministrazioni di competenza.

Art. 7 - Diritti e Doveri degli iscritti

1. Tutti gli iscritti, in regola con il versamento delle quote di iscrizione, concorrono alla definizione della politica dell'Associazione e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, di diritto:

a) Possono partecipare ai Congressi dell'Associazione con le modalità stabilite dal regolamento congressuale;

- b) Partecipano all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi dell'Associazione a tutti i livelli della struttura organizzativa fatta eccezione per le esclusioni e limitazioni stabilite all'Art. 1477ter D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii.
 - c) Ricevono le notizie che riguardino l'attività dell'Associazione;
 - d) Ricevono la tessera dell'Associazione e usufruiscono dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.
2. Tutti gli iscritti hanno il dovere di:
- a) Versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Comitato Nazionale dell'Associazione ai sensi della normativa vigente;
 - b) Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione adoperandosi affinché possa essere progressivamente ampliata la platea degli iscritti;
 - c) Osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi preposti.
3. Tutti gli iscritti hanno facoltà di recedere dall'Associazione previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti normative e regolamentazioni specifiche. Le somme versate a titolo di quota di iscrizione sono irripetibili, anche a seguito di recesso o revoca.

Titolo II

Articolazione organizzativa e Organi dell'Associazione Capo I -

Classificazione delle articolazioni

Art. 8 - Articolazione organizzativa

1. L'Associazione può essere articolata, in relazione alle specifiche esigenze, secondo le seguenti strutture e livelli:
- a) Struttura e organi di livello nazionale;
 - b) Eventuale Struttura e organi di livello regionale;

c) Eventuale Struttura e organi di livello territoriale (o Provinciale);

d) Eventuali Articolazioni di base.

2. Le strutture regionali e territoriali (o Provinciali) operano, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Attuativo dello Statuto e, in forza dell'autonomia riconosciuta, sono responsabili di tutte le obbligazioni assunte verso terzi, attraverso le risorse economiche a esse destinate.

Capo II - Classificazione degli organi statutari Art. 9 - Organi nazionali

1. Sono organi nazionali dell'Associazione:

a) Il Congresso nazionale.

b) Il Comitato nazionale.

c) La Segreteria generale interforze.

d) Il Segretario generale interforze.

e) Il Vicario del Segretario generale interforze

f) I Presidenti degli appartenenti a ciascuna Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare.

g) I Segretari generali degli appartenenti a ciascuna Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare.

h) I Vice Segretari generali degli appartenenti a ciascuna Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare.

i) la Segreteria generale di Forza Arma o di Forza di Polizia ad ordinamento militare.

j) Il Presidente.

k) La Segreteria Nazionale interforze e la Segreteria Nazionale di singola Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare.

- l) L'Area personale dirigente.
- m) Il Tesoriere ed i Vice Tesorieri/Uffici/Segreterie amministrative Interforze o di singola Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare.
- n) Il Collegio nazionale dei revisori dei conti (Interforze o di singola Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare).
- o) Il Collegio nazionale dei probiviri.
- p) Il Centro Studi.

Art. 10 - Organi regionali

1. Sono organi regionali dell'Associazione, ove previsti:
 - a) Il Congresso regionale.
 - b) Il Segretario generale regionale.
 - c) La Segreteria generale regionale.
 - d) I Presidenti regionali di singola forza armata
 - e) I membri della Segreteria generale regionale.
 - f) Il Segretario amministrativo.
2. Il Segretario Generale Regionale presiede la Segreteria Regionale. Quale Dirigente locale svolge attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali, nell'ambito territoriale e comunque nelle materie di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) del presente statuto, secondo le modalità indicate al successivo art. 12.
3. Ciascun organo Regionale può avere una connotazione interforze oppure riferita agli appartenenti a singola Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare. Per la Marina Militare e la Guardia Costiera stante la distinta specificità territoriale e di servizi ciascun organo Regionale avrà pari rilevanza strutturata nella componente Marina ed in quella Guardia Costiera con Segretario regionale nelle singole componenti.
4. I Presidenti regionali di singola forza armata sono eletti dal Congresso regionale, che presiedono, e assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) Rappresentano, su delega del Segretario generale di singola forza armata o del Segretario regionale e/o, la forza armata di riferimento nei rapporti interni all'Associazione nonché in specifiche occasioni, quali manifestazioni istituzionali e divulgative;
 - b) Convocano il Congresso regionale di forza armata
 - c) Partecipano, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni della Segreteria regionale interforze.

Art. 11 - Organi territoriali (o Provinciali)

1. Sono organi territoriali (o Provinciali) ove previsti:

- a) Il Segretario territoriale (o Provinciale);
- b) La Segreteria territoriale (o Provinciale);
- c) I membri della Segreteria territoriale (o provinciale).
- d) Il Segretario amministrativo.

2. L'articolazione di base dell'Associazione è costituita dai Delegati di base (eletti da tutti gli iscritti presso ogni Comando/Ente, nella giurisdizione dell'organo territoriale o Provinciale). Essi recepiscono e accolgono le istanze del personale, curano, altresì, le adesioni e le pratiche di tesseramento.

3. Ciascun Organo territoriale (o Provinciale) può avere una connotazione interforze oppure riferita agli appartenenti di singola Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare. Per la Marina Militare e la Guardia Costiera stante la distinta specificità territoriale e di servizi ciascun organo Territoriale avrà pari rilevanza strutturata nella componente Marina ed in quella Guardia Costiera con segretario territoriale nelle singole componenti.

Art. 12 - Organi di stampa: direzione e Comitato di redazione - Centro Studi

1. Al livello nazionale, potrà essere istituito un Ufficio Stampa ed Editoriale per i rapporti con la stampa esterna, il lancio di comunicati, la redazione, la stampa e la diffusione degli editoriali di USMIA (ove registrati), la stampa cartacea delle tessere associative, di brochure o materiale promozionale dell'Associazione. La direzione degli organi di stampa è affidata al Segretario Generale *pro tempore* e a uno o più Comitati di redazione, il quale è assistito dalla Segreteria Generale nazionale interforze o degli appartenenti a una singola Forza Armata o di Forza di Polizia ad ordinamento militare.

2. A livello locale potranno essere istituiti e disciplinati Nuclei relazioni con la stampa locale, per i rapporti con i media del territorio, il lancio di comunicati nelle materie di loro stretta competenza, la stampa cartacea delle tessere associative, di brochure o materiale promozionale e la redazione, diffusione e stampa di eventuali editoriali.

3. Il Segretario generale interforze dell'Associazione, quale rappresentante legale, è responsabile delle comunicazioni e ha facoltà di delegare, nell'ottica del più efficace

perseguimento delle finalità statutarie, ai Segretari generali degli appartenenti a ciascuna componente di Forza Armata o di Polizia ad ordinamento militare o a specifici Dirigenti, i rapporti con gli organi di stampa ai fini, eventuali, di rilasciare dichiarazioni limitatamente alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale o di competenza dell'Area Dirigenti secondo quanto disciplinato dalla legge.

4. le deliberazioni, le votazioni e i processi verbali dell'Associazione sono resi pubblici attraverso il sito internet di USMIA, i canali Social dell'associazione ed a mezzo posta elettronica.

5. Le relazioni, i comunicati dell'Associazione e le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive ovvero ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici attraverso il sito internet di USMIA, a mezzo posta elettronica e stampa cartacea (newsletters o editoriale USMIA, qualora istituito e regolarmente registrato).

6. Ai Dirigenti di USMIA è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e/o oggetto di contrattazione nazionale di settore, previa intesa con l'Ufficio Stampa di USMIA, che ne può coordinare le attività.

7. All'interno dell'Associazione è istituito un Centro Studi che promuove iniziative di carattere culturale quali: convegni, seminari, conferenze, mostre, edizione e presentazione di libri, produzioni video. Il Centro Studi, quale organo interno dell'Associazione agisce nell'ambito degli indirizzi del Comitato Nazionale e del Segretario Generale dell'Associazione, divulgando la cultura della legalità e curando una più ampia cultura giuridica e regolamentare specifica della categoria, anche mediante attività di formazione dei Quadri Sindacali nonché approfondimenti della materia previdenziale. È gestito da un Comitato di gestione, che elegge un Presidente, coadiuvato da uno o più Vice Presidenti, nonché il Segretario amministrativo responsabile della gestione dei fondi assegnati dal Bilancio, da rendicontare annualmente. Il Centro Studi, per le sue attività, può avvalersi di esperti e studiosi da scegliersi tra le personalità maggiormente rappresentative del panorama culturale. La sede del Centro Studi coincide con la sede legale dell'Associazione.

8. Il Comitato di gestione è un organo puramente interno al Centro Studi e, come tale, non gode di alcun potere di rappresentanza esterna.

9. Il Centro Studi, attraverso il suo Presidente, può rappresentare l'Associazione e interloquire direttamente con l'Amministrazione solo se formalmente delegato dal Segretario generale dell'Associazione.

Capo III - Congresso nazionale – regionale

Art. 13 - Attribuzioni e funzionamento del congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale, che è il massimo organo dell'Associazione, ha tutti i poteri deliberativi. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli aderenti all'Organizzazione e per tutti gli organi previsti dal presente Statuto.
2. Sono, in particolare, compiti del Congresso nazionale:
 - a) Approvare lo Statuto e le sue modifiche e integrazioni;
 - b) Eleggere il Comitato nazionale;
 - c) Eleggere il Collegio nazionale dei revisori dei conti;
 - d) Eleggere il Collegio nazionale dei probiviri;
 - e) Esaminare e approvare la relazione finanziaria;
 - f) Indicare gli indirizzi generali, organizzativi e amministrativi che l'Organizzazione dovrà perseguire.

Art. 14 - Convocazione del Congresso

1. Il Congresso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, quando con apposita mozione ne facciano richiesta 2/3 del Comitato nazionale o almeno 1/3 degli iscritti a livello nazionale.
2. Il Congresso nazionale convoca in via straordinaria i Congressi territoriali quando ne facciano richiesta i 2/3 del Comitato nazionale o almeno la 1/2 + 1 degli iscritti a livello territoriale.
3. Il Congresso nazionale è disciplinato dal “Regolamento congressuale”, approvato dal Comitato nazionale, che si conforma alle prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii. e del presente Statuto. Esso attiene ad aspetti procedurali, gestionali, organizzativi interni e di dettaglio.

Art. 15 - Composizione del Congresso nazionale

1. Fatto esplicito rimando al regolamento congressuale, di massima, Il Congresso nazionale è composto dai Segretati Regionali (o da una eventuale delegazione proporzionalmente eletta dai Congressi regionali) nonché dai membri del Comitato nazionale, dal Presidente, dal Segretario Generale (Interforze e di Singola Forza Armata), dai Segretari Nazionali, dai delegati dell'Area personale dirigente uscenti.
2. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei probiviri, uscenti.

Art. 16 - Votazioni in seno al Congresso nazionale e Validità delle riunioni

1. Le votazioni in seno al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione e dalle norme congressuali fissate dal Comitato nazionale.
2. Il Congresso è valido, in prima convocazione, quando vi siano rappresentati i 2/3 dei delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
3. Relativamente alle modalità di gestione dei lavori e della discussione si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento Congressuale di cui all'art. 14, comma 3 del presente Statuto.

Capo IV - Comitato nazionale Art. 17 - Attribuzioni del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è l'organo di indirizzo dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della concreta attuazione di quanto deliberato dal Congresso.
2. Il Comitato nazionale assolve alle seguenti funzioni:
 - a) Convocare il Congresso nazionale, ai sensi dell'Art. 14 del presente Statuto;
 - b) Fissare le direttive generali sull'attività dell'Associazione;
 - c) Eleggere il Segretario generale dell'Associazione, i Segretari generali di Forza Armata, i Segretari dell'Area personale dirigente, il Tesoriere, i Vice Tesorieri di singola Forza Armata, i

membri delle Segreterie interforze e di Forza Armata e del Comitato di gestione dei Centri Studi;

- d) Decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo;
- e) Predisporre e approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto nei limiti specificati al successivo art. 43 (altrimenti definito Regolamento di attuazione);
- f) Individuare iniziative tese a sviluppare e consolidare l'Associazione;
- g) Esaminare il rendiconto consuntivo della gestione precedente e del bilancio preventivo dell'Associazione, presentato dalla Segreteria Nazionale, per l'approvazione ai sensi dell'Art. 1480quater D. Lgs. 66/2010 ss. mm. ii., entro i termini di legge;
- h) Prevedere elezioni transitorie in attesa dello svolgimento delle elezioni previste dallo Statuto;
- i) Adottare provvedimenti d'urgenza e/o tesi a garantire la gestione, la vigilanza sulle strutture territoriali e l'adozione di sanzioni disciplinari.

Art. 18 - Composizione del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è formato da componenti eletti dal Congresso nazionale per ciascuna Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare tenendo conto, ove possibile, di un'adeguata rappresentatività delle singole categorie nonché della parità di genere.
2. Possono partecipare ai lavori del Comitato nazionale, con funzioni consultive, i Presidenti del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.

Art. 19 - Convocazione del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale si riunisce, in via ordinaria, non meno di 3 (n. tre) volte l'anno. La presenza alle riunioni del Comitato è valida anche mediante l'impiego di mezzi di telecomunicazioni a distanza/videoconferenza.

Capo V - Segreteria Nazionale interforze e di singola Forza Armata, di Polizia ad ordinamento militare

Art. 20 - Attribuzioni, composizione e funzionamento delle Segreterie

1. Le Segreterie Nazionali interforze e di singola Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare sono formate da componenti eletti dal Comitato nazionale e rappresentano

gli organi di gestione dell'Associazione.

2. Le Segreterie Nazionali interforze e di singola Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle decisioni del Congresso e del Comitato nazionale; assicurano la quotidiana attività a carattere sindacale e decidono su tutte le questioni di propria competenza.
3. Le Segreterie Nazionali interforze e di singola Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare rappresentano l'Associazione nei confronti delle controparti per le attività di pertinenza dell'Associazione e secondo quanto stabilito dalla legge concernente l'esercizio della libertà sindacale di competenza. Intervengono, inoltre, se necessario in supporto alle attività di pertinenza dell'Associazione presso le sedi periferiche.
4. Le Segreterie Nazionali interforze e di singola Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare provvedono ad amministrare il patrimonio sociale e alla predisposizione del rendiconto annuale di spesa composto dal conto consuntivo, dal bilancio preventivo e dal rendiconto finanziario nel rispetto della legge e del Regolamento di attuazione.
5. La carica di componente delle Segreterie Nazionali interforze e di singola Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare è incompatibile con quella di Segretario territoriale (o Provinciale) dell'Associazione.
6. Le Segreterie Nazionali interforze e di singola Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare si riuniscono, di massima, almeno una volta al mese.

Art. 21 - Segretario Generale interforze, Vicario del Segretario Generale Interforze, Presidente dell'Associazione e Presidenti di singola forza armata

1. Il Segretario generale interforze assolve alle seguenti funzioni:
 - a. Rappresenta l'Associazione nelle relazioni interne ed esterne, con facoltà di delega in favore dei Segretari o membri dell'Associazione, nonché legalmente di fronte a terzi, anche in giudizio.
 - b. Dispone di un'eventuale Segreteria Generale, priva di rilevanza esterna, quale organo interno di *staff*, a diretto supporto nello svolgimento delle attività ed impegni associativi.
 - c. Presiede la Segreteria Nazionale interforze e assegna le deleghe in funzione delle attività

statutarie da porre in essere per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

- d. Convoca i lavori della Segreteria Nazionale interforze;
 - e. Rappresenta l'Associazione nelle concertazioni e in sede di contrattazione nazionale prevedendo la delega per la trattazione della specifica attività di Forza Armata o del Comparto Sicurezza in favore dei rispettivi Segretari di Forza Armata, Forza di Polizia ad ordinamento militare.
2. Il Vicario del Segretario Generale Interforze assolve, in caso di impedimento del Segretario Generale Interforze, a tutte le sue funzioni: redige atti, firma documenti, rappresenta l'APCSM
3. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Comitato nazionale, che presiede, può avvalersi di uno, o più, Vice Presidenti e assolve alle seguenti funzioni:
- a) Rappresenta, su delega del Segretario Generale, l'Associazione nei rapporti esterni in specifiche occasioni, quali manifestazioni istituzionali e divulgative;
 - b) Convoca il Comitato Nazionale Interforze;
 - c) Partecipa, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni della Segreteria Nazionale interforze.
4. I Presidenti di singola forza armata sono eletti dal Congresso di forza armata, che presiedono, e assolvono alle seguenti funzioni:
- a. Rappresentano, su delega del Segretario generale di singola forza armata, la forza armata di appartenenza nei rapporti interni all'Associazione nonché, in specifiche occasioni, quali manifestazioni istituzionali e divulgative anche nei rapporti e relazioni esterne;
 - b. Svolgono attività di proselitismo tra gli appartenenti alla propria forza armata;
 - c. Promuovono progetti di welfare in favore degli appartenenti alla propria forza armata;
 - d. Partecipano, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni della Segreteria di forza armata.

Art. 22 - Segretario Generale di Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare

1. Il Segretario generale di Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare, presiede la Segreteria Nazionale di Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare e assegna le

deleghe in funzione delle attività da espletare. Coordina, altresì, tutti i lavori della Segreteria Nazionale di Forza Armata o di Polizia ad ordinamento militare e rappresenta l'Associazione nei confronti delle rispettive Forze Armate o di Polizia ad ordinamento militare per la trattazione della specifica attività di rispettiva competenza.

2. Dispone di un'eventuale Segreteria Generale, priva di rilevanza esterna, quale organo interno di *staff*, a diretto supporto nello svolgimento delle attività ed impegni associativi.
3. Rappresenta l'Associazione per le attività concernenti la Forza Armata o di Polizia ad ordinamento militare di appartenenza nelle relazioni interne ed esterne potendo comunque delegare per tali attività uno o più Segretari Nazionali o membri dell'Associazione.

Art. 23 - Struttura delle Segreterie nazionali

1. Le Segreterie nazionali sono organizzate, come indicato nel successivo art. 26, per Dipartimenti/Servizi/aree o settori interni sottordinati, privi di rilevanza esterna, ed in modo da garantire, ove possibile, una adeguata rappresentatività delle singole categorie di personale e, ove applicabile, della parità di genere.
2. Gli aspetti organizzativi e regolamentari interni e di dettaglio sono disciplinati dal Regolamento di attuazione, che si conforma alle prescrizioni normative (in particolare a quelle imposte dal D. Lgs. 66/2010) e del presente Statuto.

Capo VI Tesoriere nazionale interforze, Vice Tesorieri e Uffici/Segreterie amministrative di Forza armata o di Polizia ad ordinamento militare

Art. 24 – Tesoriere nazionale interforze e Vice Tesorieri di Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare.

1. Fatto esplicito rimando al regolamento congressuale, Il Tesoriere nazionale interforze, eletto dal Comitato nazionale, è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi.
2. Il Tesoriere nazionale interforze partecipa alle riunioni della Segreteria nazionale.

3. Il Comitato Nazionale, in relazione alle esigenze, può nominare dei Vice Tesorieri, ai quali possono essere delegate dal Tesoriere le funzioni attinenti alla singola Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare.

Art. 25 – Uffici/Segreterie amministrative Interforze o di Forza armata o di Forza di Polizia ad ordinamento militare

1. A livello interforze o di Forza armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare, possono essere istituiti, in relazione alle esigenze, Uffici/Segreterie amministrative, stimolando la convocazione del Comitato nazionale affinché vengano eletti:

– n. 1 (n. uno) Segretario amministrativo contabile, in ragione di ogni specifica necessità ordinativa;

2. Ogni Forza armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare ha facoltà di istituire un collegio nazionale di Segretari amministrativi revisori contabili, eletti dal Comitato Nazionale.

3. Gli Uffici/Segreterie amministrative ed il collegio dei revisori contabili, di Forza armata o di Polizia ad ordinamento militare, hanno la funzione di garantire a quest'ultima, - fatte salve le prerogative interforze e nel rispetto delle finalità statutarie - l'autonomia burocratico-amministrativa per la gestione contabile ordinaria (es. incasso quote associative, spese di trasferta e rimborsi, ecc. ecc.).

4. Gli Uffici/Segreterie sopra indicate soggiacciono, per le loro specifiche funzioni, ad analoghi obblighi ed oneri del Tesoriere e dei Vice Tesorieri cui fanno capo. Gli adempimenti contabili seguono quanto previsto dallo Statuto in osservanza del D. Lgs. 66/2010.

5. Gli Uffici/Segreterie amministrative Interforze o di Forza armata o di Polizia ad ordinamento militare operano su delega, nel proprio ambito, dei rispettivi Segretari Generali.

Capo VII - Strutture e articolazioni dell'Associazione

Art. 26 - Strutture e coordinamenti dell'Associazione

1. Il Comitato nazionale ha facoltà di organizzare la struttura dell'Associazione con dipartimenti e altre articolazioni che operino sotto il coordinamento della Segreteria nazionale interforze o di singola Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare.

2. I dipartimenti o altre articolazioni costituite sono organismi interni all'Associazione, privi di rilevanza esterna, deputati esclusivamente a supportare la rispettiva Segreteria nazionale per le attività di gestione, di trattazione, consulenza e approfondimento dei temi di competenza dell'Associazione.

3. Nell'ottica di cui al comma precedente è istituita la cd. Area Personale Dirigente con funzione di rappresentatività del personale militare in servizio e in ausiliaria. Ai membri dell'Area Personale Dirigente è delegata la relativa attività di rappresentanza e negoziale stabilita dalla legge per tale personale.

Capo VIII - Collegio nazionale dei revisori dei conti

Art. 27 - Composizione e attribuzioni del Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei revisori controlla l'attività finanziaria e la gestione amministrativo-contabile e patrimoniale dell'Associazione ed esprime in merito il proprio giudizio, mediante relazione scritta.
2. Fatto esplicito rimando al regolamento congressuale di massima, il Collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da almeno 3 (n. tre) componenti effettivi e 2 (n. due) componenti supplenti eletti dal Comitato nazionale, tra coloro i quali non rivestano cariche in altri Organi nazionali dell'Associazione.
3. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, il quale ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato nazionale.

Capo IX - Collegio nazionale dei probiviri

Art. 28 - Composizione e attribuzione del Collegio nazionale dei probiviri

1. Il Collegio nazionale dei probiviri decide in modo inappellabile, e in unica istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organi statutari.
2. Il Collegio nazionale dei probiviri è competente anche per le questioni che dovessero riguardare le strutture e/o organizzazioni regionali e territoriali.
3. Fatto esplicito rimando al regolamento congressuale, di massima, Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da almeno 3 (n. tre) componenti effettivi e 2 (n. due) componenti supplenti, eletti dal Comitato nazionale tra coloro i quali non rivestano cariche in altri organi nazionali dell'Organizzazione.
4. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, il quale ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato nazionale.

Capo X - Organi statutari regionali

Art. 29 - Attribuzioni e norme di funzionamento delle strutture regionali

1. Il Comitato nazionale ha facoltà di istituire gli organi regionali dell'Associazione.

Art. 30 - Amministrazione delle strutture regionali

1. Il sostegno amministrativo alle Strutture regionali deriva:
 - a) Dalle quote associative;
 - b) Da altre eventuali forme di finanziamento consentite dalla legge;
 - c) Dalla ripartizione di bilancio stabilita dal Comitato nazionale.

Capo XI - Organi statutari territoriali (o Provinciali)

Art. 31 - Attribuzioni e norme di funzionamento delle strutture territoriali (o Provinciali)

1. Il Comitato nazionale ha facoltà di istituire gli organi territoriali (o Provinciali) dell'Associazione.

Art. 32 - Amministrazione delle articolazioni territoriali (o Provinciali)

1. Il sostegno amministrativo alle Strutture territoriali (o Provinciali) deriva:
 - a) Dalle quote associative;
 - b) Da altre eventuali forme di finanziamento consentite dalla legge;

- c) Dalla ripartizione di bilancio stabilita dal Comitato nazionale.

TITOLO III - PATRIMONIO - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Patrimonio ed esercizio finanziario

1. L'Associazione si finanzia esclusivamente tramite:
 - a) Le quote associative versate dagli iscritti, incassate mediante delega *ex lege*;
 - b) L'attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti ai sensi dell'Art. 148ter co. 1 D. Lgs. 66/2010.
2. Le misure delle quote associative sono stabilite, avuto riguardo al disposto dalla suddetta normativa, dal Comitato nazionale.
3. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
4. Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, la restituzione di quanto versato.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare così come stabilito dalla legge.
6. Il rendiconto economico e patrimoniale è predisposto annualmente, con carattere di massima trasparenza e visibilità secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge.
7. La gestione delle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti è definita a cura del Segretario Generale dell'Associazione secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 34 - Finanziamento

1. Tutte le strutture e le articolazioni dell'Associazione traggono le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento da specifiche attribuzioni dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative versate dagli iscritti nonché dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Esse sono ripartite con la formazione del bilancio preventivo, approvato ai sensi dell'Art. 148ter co. 1 D. Lgs. 66/2010 sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di Attuazione.

Art. 35 - Cariche sociali

1. Le cariche sociali sono esclusivamente elettive, ove applicabile, rispettano il principio di parità di genere e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo che abbiano compiuto almeno 5 (n. cinque) anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliari iscritti all'Associazione.
2. Le cariche sociali hanno durata pari a 4 (n. quattro) anni e non possono essere frazionate. La rielezione è regolata ai sensi del dell'Art. 1477ter co. 3 D. Lgs. 66/2010.
3. Le cariche sociali sono assunte con spirito di servizio e militanza nell'Associazione e non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro né fanno sorgere il diritto ad un qualche compenso.
4. È ineleggibile chiunque si trovi in una delle ipotesi di cui all'Art. 1477ter co. 1 D. Lgs. 66/2010 nonché all'Art. 10 co. 1 D. Lgs. 235/2012. Chiunque venga a trovarsi in una delle suddette ipotesi successivamente all'elezione decade dalla carica.
5. L'eletto può rinunciare alla carica sociale, in qualsiasi momento previa comunicazione al Segretario Generale, al Presidente e ai Segretari generali di sezione.
6. Il Comitato nazionale può revocare la carica sociale per il sopravvenire di circostanze che, sebbene non previste dalla legge come condizioni di ineleggibilità, possano comunque nuocere all'Associazione nel suo insieme e/o alla singola organizzazione/struttura regionale e/o territoriale.

Art. 36 - Incompatibilità

1. Le cariche nazionali di Segretario generale e di Tesoriere sono incompatibili con qualsiasi altra carica esecutiva.
2. Chiunque svolga in seno alla Pubblica Amministrazione, a qualsiasi titolo, un incarico atto a concertare e/o negoziare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non può ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Art. 37 - Funzionalità delle strutture, intervento straordinario e reggenza

1. Il Comitato nazionale decide a maggioranza semplice, nei seguenti casi di improcrastinabile gestione straordinaria:

- a) Assenza di un organo dirigente;
- b) Mancato funzionamento degli organi dirigenti, determinato da grave inadempimento in compiti e funzioni espressamente previste dal presente Statuto e/o dal Regolamento attuativo per il regolare funzionamento dell'Associazione;
- c) Incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) Accertate irregolarità amministrative e/o nelle procedure di iscrizione;
- e) Disorientamento e disgregazione a danno dell'Associazione a causa di un'azione esterna in contrasto con le politiche e gli indirizzi dell'Associazione;
- f) Convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie.

2. L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli Organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura stessa e all'istanza che lo ha nominato. Al Commissario *ad acta* sono attribuiti pieni poteri amministrativi. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta per una durata massima pari ad ulteriori 6 (n. sei) mesi.

3. In caso di mancato funzionamento degli Organi di ciascuna struttura, è riconosciuta al Comitato nazionale la facoltà di intervento per la convocazione dell'Organo di voto della struttura stessa.

4. In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Generale Regionale o territoriale (o Provinciale), per comprovati motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, il Comitato nazionale può eleggere un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria, assumerà la responsabilità della relativa struttura.

Art. 38 - Rispetto dello Statuto

1. Tutti gli iscritti all'Associazione sono tenuti al rispetto del presente Statuto e del

Regolamento attuativo, oltre che ad osservare quanto stabilito dalla Costituzione, dal Codice dell'Ordinamento Militare, dalla L. 46/2022 ss. mm. ii. e dal D. Lgs. 192/2023, nella partecipazione alla vita sociale.

2. Tutti coloro i quali ricoprono cariche sociali, a qualsiasi titolo sia nazionali che territoriali e regionali, sono tenuti - oltre al rispetto di quanto stabilito al comma precedente - a dare attuazione e rispettare la decisione e attuare gli indirizzi degli organi sociali per il perseguimento delle finalità dell'Associazione nel rispetto dei principi di democraticità ed efficienza.

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari

1. Tutti gli iscritti all'Associazione qualora non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o pongano in essere condotte, anche omissive, tali da cagionare danno all'Associazione, perché in contrasto con le politiche e i fini statutari o solo perché astrattamente lesive della reputazione dell'Associazione incorrono nelle seguenti sanzioni (dalla meno grave alla più grave):

- a) Richiamo scritto;
- b) Sospensione dall'iscrizione da uno a sei mesi/Sospensione dalla carica sociale;
- c) Destituzione della carica;
- d) Espulsione.

2. L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari è il Comitato nazionale che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura organizzativa.

3. Nei casi di particolare gravità e urgenza, la Segreteria nazionale competente può procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b); in tal caso il provvedimento dovrà comunque essere ratificato dal Comitato nazionale.

4. Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri dell'Associazione.

Art. 40 - Limiti di mandato

1. La durata delle cariche elettive è pari a 4 (n. quattro) anni e non può essere frazionata.
2. Non è consentita la rielezione per più di 2 (n. due) mandati consecutivi.
3. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi cariche sociali sono nuovamente rieleggibili trascorsi 3 (n. tre) anni dalla scadenza del secondo mandato.
4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di 5 (n. cinque) volte.

Art. 41 - Autonomia e responsabilità

1. L'Associazione risponde di fronte a terzi, nonché in giudizio, solo ed esclusivamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale, in quanto legale rappresentante.
2. I Segretari generali di Forza Armata o di Forza di Polizia ad ordinamento militare rispondono, dinanzi all'Associazione, di quanto posto in essere dalle proprie articolazioni esclusivamente quando queste abbiano operato su espresso incarico e/o delega.
3. Gli Uffici/Segreterie amministrative di singola Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare rispondono dinanzi all'Associazione di quanto posto in essere nell'attività amministrativa prevista ai sensi dell'Art. 25 del presente Statuto.
4. Le strutture regionali e territoriali (o provinciali), che godono di autonomia limitatamente a quanto stabilito agli Artt. 29 e ss. del presente Statuto, rispondono direttamente per le obbligazioni a qualsiasi titolo assunte nei confronti dei terzi, persone fisiche o giuridiche - salvo per le attività poste in essere su espresso incarico e/o delega del Segretario generale o dei Segretari generali di singola Forza Armata o di Forza di Polizia ad ordinamento militare.
5. L'Associazione non risponde, neppure indirettamente, delle eventuali obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, persone fisiche o giuridiche, da parte delle strutture di base, regionali o territoriali o da qualsiasi altro organo e/o ufficio e/o persona fisica a queste collegate che abbia illegittimamente speso il nome dell'Associazione.
6. A tutti i livelli della struttura organizzativa:

- a) La contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) Ogni Segreteria nazionale di Forza Armata o di Forza di Polizia ad ordinamento militare dovrà predisporre, e sottoporre all'approvazione, entro il primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.
- c) Ogni Ufficio/Segreteria amministrativa provvede a produrre la rendicontazione su base quadrimestrale al rispettivo Tesoriere o Vice Tesoriere nazionale.

7. Il Regolamento di Attuazione fissa le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

8. Il Comitato nazionale può in qualsiasi momento disporre l'avvio di attività ispettive, da remoto (esigendo la produzione di documentazione contabile e

non solo) e *in loco*, per la verifica della regolare gestione amministrativa da parte degli Organi delle strutture nazionali, regionali e territoriali.

9. I Segretari generali nazionali, il Tesoriere nazionale interforze, i Vice Tesorieri e gli Uffici/Segreterie amministrative di singola Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare sono responsabili, e rispondono in proprio, per le rispettive inadempienze e/o condotte fraudolente.

10. I Vice Tesorieri e Segretari Amministrativi contabili di ciascuna Forza Armata e Forza di Polizia ad ordinamento militare indicati al precedente art. 25 sono garanti e responsabili del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari assegnati e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi da rendicontare alle scadenze prestabilite dallo Statuto e dalla legge al Tesoriere nazionale Interforze.

Art. 42 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto, per come modificato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 192/2023, che ha modificato la L. 46/2022 e modificato ed integrato il D. Lgs. 66/2010, nonché nell'ottica di maggiore efficienza e democraticità dell'attività Associativa stessa, sostituisce il precedente e resta in vigore - salvo ulteriori necessarie modifiche - fino al prossimo congresso nazionale.

2. Lo Statuto, salvo casi eccezionali e urgenti, può essere modificato solo in sede congressuale nazionale.

3. In casi eccezionali e urgenti lo Statuto può essere modificato in sede di Comitato nazionale con votazione a maggioranza qualificata. I casi eccezionali ed urgenti attengono esclusivamente alle ipotesi di seguito riportate:

a) Modifica della sede legale;

b) Sopravvenire di disposizioni di legge in contrasto con la stesura attuale dello Statuto;

c) Sopravvenire di decisione dell'Autorità giudiziaria, anche militare, in contrasto con la stesura attuale dello Statuto;

Sopravvenire di circostanze gravi, tali da comportare la necessaria revisione strutturale dell'organizzazione dell'Associazione (es. dimissioni di massa di cariche elettive, scioglimento di organizzazioni territoriali e regionali strategiche, ecc. ecc.).

Tali modifiche saranno comunicate in sede istituzionale di competenza nel pieno rispetto della normativa in vigore.

Art. 43 - Regolamento di attuazione

1. Il Comitato nazionale ha il compito di approvare il Regolamento di Attuazione e ha facoltà di modificarlo, a maggioranza semplice, nell'espletamento delle proprie funzioni e/o nel più efficiente perseguimento delle finalità statutarie;
2. Il Regolamento di attuazione si conforma alle prescrizioni imposte dallo Statuto e della legge concernente l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Esso concerne aspetti, procedurali, gestionali, organizzativi e di dettaglio.

Art. 44 - Norme finali di rinvio

1. Il presente Statuto muove, e rimanda per quanto non espressamente previsto, alle deliberazioni del Comitato Nazionale nonché alla Costituzione, al Codice dell'Ordinamento Militare, alla L. 46/2022 ss. mm. ii. e al D. Lgs. 192/2023.

Art. 45 - Disciplina transitoria

1. Sino al primo Congresso nazionale, che avrà luogo a Roma non prima di 6 (n. sei) mesi e non oltre 4 (n. quattro) anni dall'iscrizione - propedeutica all'esercizio dell'attività sindacale - nell'apposito albo istituito per le APCSM (Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari), si applicano le seguenti norme transitorie:

- a) Il Comitato nazionale, già costituito e regolamentato alla data di iscrizione dell'Associazione:
 - Elege le necessarie cariche *pro tempore* nazionali, regionali e territoriali nonché dei delegati di base;
 - Stabilisce i necessari adattamenti organizzativi e statutari che dovessero rendersi necessari.